

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

---

**Parte seconda - N. 145**

---

**Anno 45**

**19 giugno 2014**

**N. 171**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 GIUGNO 2014, N. 865

**Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 GIUGNO 2014, N. 865

**Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare:
  - l'art. 1, comma 2, che vincola l'erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;
  - l'art. 8-quater, che stabilisce che:
    - l'accredito istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
    - la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 e successive modificazioni recante "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997";
- l'art. 15 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in legge n. 135/2012 recante "Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica";

## Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 327/2004 e successive modifiche, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l'accredito delle strutture sanitarie e dei professionisti dell'Emilia-Romagna;
- n. 1135/2010 recante "Approvazione dell'accordo quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'associazione delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private - ANISAP - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale - Triennio 2010/2012";
- n. 1180/2010 recante "Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui

alla L. 296/06 - Fabbisogno anno 2010" che rinvia a successivo provvedimento della Giunta la definizione di indicazioni operative per la gestione dei rapporti con strutture sanitarie private titolari di accreditamento istituzionale;

- n. 1920/2011 recante "Approvazione dell'Accordo generale per il periodo 2011-2014 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione della Ospedalità privata AIOP in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata";
- n. 560/2014 recante "Recepimento dell'Accordo AIOP-Regione Emilia-Romagna per attività di ricovero per riabilitazione e psichiatria" ;
- n.1831/2013 recante "Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate";
- n. 1718/2013 recante "Approvazione dell'Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti Ausiliari in materia di prestazioni erogate a favore delle persone dipendenti da sostanze d'abuso e requisiti specifici per l'accREDITamento del percorso residenziale nel trattamento delle dipendenze patologiche"
- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accREDITamento";
- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";
- n. 286/2014 "Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR n.1830/2013 e DGR n.1831/2013) e domande di accREDITamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n.624/2013);
- n. 704/2013 "Definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di TAC e RM";

Ritenuto necessario, in un'ottica di semplificazione, fornire con il presente atto ulteriori indicazioni in materia di:

- programmazione dei fabbisogni dell'assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2013/2014 in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie;
- continuità dei rapporti contrattuali in essere con le strutture e i professionisti accreditati;
- accREDITamento della funzione di governo della formazione;

Con riferimento alla programmazione dei fabbisogni dell'assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2013/2014, considerato che:

- con il richiamato atto n. 624/2013 questa Regione ha provveduto a declinare indirizzi di programmazione del fabbisogno di assistenza, definendo le priorità per il biennio 2013/2014;
- in particolare per l'Assistenza specialistica ambulatoriale le priorità individuate con la richiamata DGR n. 624/2013 sono risultate condizionanti rispetto al perseguimento degli obiettivi di flessibilità e concorrenzialità individuati con la DGR n. 53/2013 sopraccitata;
- occorre pertanto ampliare la rete dell'offerta di strutture e professionisti accreditati, per garantire alle Aziende sanitarie, attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, la possibilità di selezionare, tra gli accreditati, chi meglio soddisfa le esigenze di flessibilità, organizzazione e contenimento della spesa;

si valuta necessario modificare gli indirizzi di programmazione regionale, limitatamente alla parte che attiene all'Assistenza specialistica ambulatoriale, approvati con la propria deliberazione n. 624/2013, così come declinato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con riferimento alla esigenza di garantire la continuità dei rapporti contrattuali in essere con le strutture e i professionisti accreditati si ritiene essenziale precisare che:

- in assenza di un atto di revoca/decadenza dell'accredimento, le strutture e i professionisti che abbiano presentato una valida domanda di rinnovo o di variazione di sede, nelle more dell'adozione di tale atto da parte della Direzione competente, possono continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate; ciò al fine di non creare sospensioni nei rapporti contrattuali instaurati con le Aziende sanitarie;
- l'assunto previsto al terzo paragrafo del punto 5. RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO dell'allegato alla propria deliberazione n. 53/2013, e cioè la previsione di perdita dell'accredimento già concesso in caso di presentazione di domanda di rinnovo oltre il termine previsto dall'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modifiche (almeno sei mesi prima della scadenza), non è coerente con i percorsi di semplificazione in atto in questa Regione in applicazione della L.R. n. 18/2011. Nei fatti tutto ciò si concretizza in aggravii procedurali (attivazione di un percorso di nuovo accreditamento) e in situazioni pregiudizievoli per gli accreditati che, in alcuni casi limite, possono comportare il diniego dell'accredimento; in ogni caso non garantisce la continuità dei rapporti contrattuali in essere;
- di conseguenza il punto 5. dell'allegato alla DGR 53/2013 va modificato, eliminando le seguenti parole: "Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre i termini previsti dall'art. 10 della L.R. 34/98 e s.m.i., pertanto, alla naturale scadenza dell'accredimento la struttura perderà lo status di soggetto accreditato e dovrà presentare una domanda di nuovo

accreditamento." al fine di assicurare la più ampia coerenza con quanto previsto dalla L.R. 34/98 e s.m.i. e le procedure di accreditamento;

Ritenuto altresì necessario precisare, con riferimento all'accREDITAMENTO della funzione di governo della formazione, che:

- le strutture private che abbiano regolarmente presentato domanda di accreditamento per la Funzione di governo aziendale della formazione continua in applicazione della determinazione del Direttore generale sanità e politiche sociali n. 3306/2012, si intendono in possesso di accreditamento transitorio per tale funzione fino alla sua conferma formale, a seguito delle verifiche di competenza dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale;
- al superamento della prima fase transitoria avviata con la determina n. 3306/2012 citata, con riferimento alle strutture private, l'accREDITAMENTO istituzionale e l'accREDITAMENTO della funzione di governo della formazione continua avranno le medesime scadenze e saranno concessi con unico atto, in considerazione della stretta connessione tra accREDITAMENTO istituzionale e accREDITAMENTO della funzione di governo, che comporta, in assenza dei requisiti stabiliti per l'accREDITAMENTO della funzione di governo della formazione, la decadenza dall'accREDITAMENTO istituzionale;

Ritenuto infine necessario, per monitorare i volumi di attività svolta, ribadire l'obbligo, per le strutture private accreditate per l'Assistenza specialistica ambulatoriale, di trasmettere a questa Regione attraverso il flusso informativo ASA, così come disposto con circolare della Direzione generale sanità e politiche sociali n. 2/2011 e precedenti, i dati relativi alle prestazioni erogate, come da codifica del Nomenclatore Tariffario Regionale, a cittadini italiani e non, a prescindere dal regime di erogazione;

Dato atto che quanto previsto nel presente atto e nel suo allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è stato condiviso con l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale e le Aziende sanitarie e che sono state consultate le associazioni di categoria rappresentanti gli erogatori di prestazioni sanitarie;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 33/2013;
- la l.r. n.43/2001 e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e successive modifiche, n. 1621/2013 e n. 68/2014;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni riportate in premessa:

1. di modificare gli indirizzi di programmazione regionale, limitatamente alla parte che attiene all'Assistenza specialistica ambulatoriale, approvati con la propria deliberazione n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie", così come declinato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare gli indirizzi di programmazione regionale, limitatamente alle parti di Assistenza ospedaliera e Assistenza sanitaria salute mentale - dipendenze patologiche, già approvati con le proprie deliberazioni n.624/2013 e n. 286/2014;
3. di fornire ulteriori indicazioni finalizzate a garantire la continuità dei rapporti contrattuali in essere con le strutture e i professionisti accreditati, stabilendo che:
  - in assenza di un atto di revoca/decadenza dell'accREDITAMENTO le strutture e i professionisti che abbiano presentato una valida domanda di rinnovo o di variazione di sede, nelle more dell'adozione di tale atto da parte della Direzione competente, possono continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate; ciò al fine di non creare sospensioni nei rapporti contrattuali instaurati con le Aziende sanitarie;
  - è soppresso il terzo paragrafo del punto 5. RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO dell'allegato alla DGR 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento", che riporta: "Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre i termini previsti dall'art. 10 della L.R. 34/98 e s.m.i., pertanto, alla naturale scadenza dell'accREDITAMENTO la struttura perderà lo status di soggetto accreditato e dovrà presentare una domanda di nuovo accreditamento." al fine di assicurare la più ampia coerenza con quanto previsto dalla L.R. 34/98 e s.m.i. e le procedure di accreditamento;
4. di stabilire che le strutture private che abbiano regolarmente presentato domanda di accreditamento per la Funzione di governo aziendale della formazione continua in applicazione della determinazione del Direttore generale sanità e politiche sociali n. 3306/2012, si intendono in possesso di accreditamento transitorio per tale funzione fino alla sua conferma formale, a seguito delle verifiche di competenza dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale; per le stesse strutture, al superamento della prima fase transitoria avviata

con la determina n. 3306/2012 citata, l'accreditamento istituzionale e l'accreditamento della funzione di governo della formazione continua avranno le medesime scadenze e saranno concessi con unico atto, in considerazione della stretta connessione tra accreditamento istituzionale e accreditamento della funzione di governo, che comporta, in assenza dei requisiti stabiliti per l'accreditamento della funzione di governo della formazione, la decadenza dall'accreditamento istituzionale;

5. di ribadire, al fine di monitorare i volumi di attività svolta, l'obbligo, per le strutture private accreditate per l'Assistenza specialistica ambulatoriale, di trasmettere a questa Regione attraverso il flusso informativo ASA i dati relativi alle prestazioni erogate, come da codifica del Nomenclatore Tariffario Regionale, a cittadini italiani e non, a prescindere dal regime di erogazione;
6. di stabilire che, sulla base delle indicazioni di programmazione contenute nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.), potrà essere presentata domanda di accreditamento per l'Assistenza specialistica ambulatoriale da parte delle strutture e i professionisti interessati secondo i criteri e i vincoli definiti nel documento stesso, utilizzando la modulistica riportata sul sito dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale al seguente indirizzo:  
[http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/aree\\_attivita/accreditamento-delle-strutture-sanitarie](http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/aree_attivita/accreditamento-delle-strutture-sanitarie);
7. di confermare i contenuti delle citate deliberazioni n. 53/2013, n. 624/2013 in ogni altra loro parte e i contenuti della citata deliberazione n. 286/2014;
8. di pubblicare la presente deliberazione completa del suo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

**Programmazione regionale di prestazioni di assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale in attuazione della delibera di G. R. n. 53/2013. Biennio 2013-2014 - Modifiche e integrazioni alla DGR 624/2013 per la parte relativa all'Assistenza specialistica ambulatoriale**

Dalla data di pubblicazione del presente atto, e comunque a valere per il biennio 2013-2014, si definiscono di seguito le priorità ai fini dell'avvio dei nuovi procedimenti di accreditamento (di nuove strutture o di ampliamenti di attività di strutture già accreditate).

Nel precisare che le richieste di rinnovo degli accreditamenti già concessi non sono sottoposte alle limitazioni di seguito specificate, mentre le richieste di ampliamento di attività in strutture già accreditate, anche contestuali alla domanda di rinnovo, saranno valutate con gli stessi criteri e modalità previsti per i nuovi accreditamenti, si stabilisce che le strutture private e i professionisti situati sul territorio della Regione Emilia-Romagna potranno presentare domanda di nuovo accreditamento per le seguenti attività:

- assistenza specialistica ambulatoriale; si precisa che vengono escluse dal procedimento di accreditamento l'attività di laboratorio (ma non i punti prelievo) e l'attività di medicina fisica e riabilitazione, in quanto il fabbisogno negli ultimi anni è stato soddisfatto in tutti gli ambiti territoriali regionali;
- servizi complementari al processo assistenziale/diagnostico erogato al paziente da parte di strutture accreditate pubbliche e private;
- assistenza odontoiatrica.

In via eccezionale, qualora una Azienda USL ne ravvisi la necessità e ne faccia espressa domanda alla Direzione Generale Sanità e Politiche sociali regionale con l'evidenza delle motivazioni, potrà essere avviato il procedimento di accreditamento per le attività sopra indicate di laboratorio e/o medicina fisica e riabilitazione.

In ogni caso la Direzione Generale Sanità e Politiche sociali regionale, rispetto a quanto sopra riportato, valuterà l'istanza presentata tenendo conto sia delle motivazioni addotte dall'Azienda USL, sia di aspetti più complessivi o peculiari di necessità assistenziali.

Di contro, nel biennio 2013-2014 la Direzione Generale Sanità e Politiche sociali regionale non avvierà il procedimento di accreditamento nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale per le seguenti attività:

- attività di Genetica medica, in quanto per dare attuazione alla delibera di Giunta regionale n. 1980/2012 "Indicazioni in ordine all'esecuzione dei test di genetica medica nella Regione Emilia Romagna" si è stabilito che i test di genetica a carico del Servizio Sanitario Nazionale possono essere eseguiti solo nei laboratori, sedi di erogazione pubblica, inseriti nella rete Hub & Spoke;

- attività di Procreazione medicalmente assistita (PMA), in quanto è in fase di recepimento a livello regionale l'Allegato dell'Accordo Stato Regioni del 15/3/2012 "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane", ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

Poiché la concessione dell'accreditamento non conferisce automaticamente lo status di erogatore con oneri a carico del SSR, si demanda alle Aziende USL, a fronte del rispetto dei criteri di priorità delineati a livello regionale per l'avvio del procedimento di accreditamento per le strutture private autorizzate, la decisione circa l'eventuale stipula di contratti di fornitura.